

dell'ASL n. 8 di Chieri, per l'accoglienza in regime residenziale di pazienti affetti da patologia psichiatrica che necessitano di assistenza protetta;

Il Porto accetta il convenzionamento per i pazienti già inseriti e si impegna ad ospitare altri utenti assistiti dai centri di salute Mentale dell'ASL qualora abbia posti disponibili.

ART. 2 – CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Il Porto si impegna a fornire agli ospiti le prestazioni dovute nel rispetto delle leggi vigenti e secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

L'attuazione degli interventi terapeutico riabilitativi si ispira ai principi definiti nella legislazione regionale in materia di Salute Mentale ed Il Porto, in accordo con l'ASL, opererà in tale direzione.

ART. 3 – RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL PRESIDIO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Per l'esercizio dell'attività, oggetto della presente convenzione, Il Porto mette a disposizione:

1. l'immobile sito in Moncalieri Via Petrarca n. 18 con tutte le attrezzature e gli arredi all'uopo esistenti;
2. il personale, adeguatamente qualificato e formato, previsto dalla normativa vigente;
3. le seguenti prestazioni:

vitto, alloggio, assistenza continuativa sulle 24 ore, assistenza medica, consulenze specialistiche, attività riabilitative

In ogni caso Il Porto si impegna a rispettare gli standard minimi di personale previsti dalla normativa vigente per la tipologia di struttura considerata e ad assicurare la partecipazione del personale dipendente a corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione.

ART. 4 – IMPEGNI DI ENTRAMBI I CONTRAENTI

L'ASL dovrà, per ogni persona inserita, svolgere gli adempimenti preliminari necessari ad accertare che le caratteristiche della struttura rispondano alle esigenze dell'utente e alle finalità individuate dal progetto terapeutico riabilitativo.

L'ASL si impegna verso Il Porto a:

- effettuare tutti gli adempimenti burocratici necessari affinché l'inserimento del paziente sia preso in carico dall'ASL stessa fin dal primo giorno di ricovero effettivo;
- individuare il personale sanitario e infermieristico di riferimento per ogni singolo paziente inserito al fine di garantire il mantenimento della continuità terapeutica;
- garantire la partecipazione del sopraindicato personale agli incontri periodici che verranno concordati con gli operatori della Comunità in fase di predisposizione e verifica del progetto terapeutico;
- mantenere i contatti con i familiari e/o le persone significative per l'utente;
- garantire la possibilità per la struttura di utilizzare le strutture ospedaliere (S.P.D.C.) del Servizio inviante in occasione di eventuali episodi di scompenso clinico acuto, tenendo conto in prima istanza della possibilità di ricoverare il paziente temporaneamente presso il SPDC competente per territorio;

- assicurare la necessaria assistenza e consulenza specialistica, verificando a cadenza periodica, con l'equipe della struttura, la conduzione e l'aggiornamento del programma riabilitativo per ogni utente.

Il Porto si impegna verso l'ASL a:

- collocare gli ospiti di cui alla presente convenzione in camere di norma a 1 o 2 – 3 letti;
- garantire una adeguata e globale assistenza tutelare nell'arco delle 24 ore promuovendo, nel contempo, la capacità di autonomia di ogni ospite;
- garantire una adeguata assistenza sanitaria in accordo con i servizi dell'Azienda Sanitaria di riferimento territoriale della Comunità;
- rispettare i diritti e la libertà di ogni ospite in relazione alla riservatezza personale, alla libertà di movimento ed alla libertà religiosa favorendo lo sviluppo delle relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno della struttura;
- discutere, e successivamente realizzare, con il personale dell'ASL, entro il primo mese di inserimento, un piano di lavoro annuale;
- predisporre una relazione semestrale di verifica, ed inviarla al DSM entro i mesi di giugno e novembre;
- attivare tutti gli strumenti idonei alla tutela dell'utente per favorire la realizzazione del progetto terapeutico – riabilitativo;
- attuare le indicazioni terapeutico – riabilitative e assistenziali contenute nel progetto utente elaborato dall'equipe psichiatrica dell'ASL, in accordo con il soggetto ed i familiari, e a consentire agli operatori dell'ASL ed ai familiari libero accesso alla Comunità;
- garantire copertura assicurativa degli ospiti per infortuni e R.C. per danni causati dagli ospiti in comunità ad altri ospiti, agli operatori, a terzi ed alle cose;
- tenere regolarmente le cartelle individuali di ogni ospite;
- segnalare agli operatori di riferimento dell'ASL ogni episodio o avvenimento che richieda una modifica del progetto attivato e concordato, e segnalare tempestivamente al responsabile clinico eventuali difficoltà di gestione, onde poter valutare congiuntamente i necessari provvedimenti;

Il Porto inoltre, nei confronti dell'ospite, si impegna a:

- realizzare tutte le attività elencate nell'art. 2, nel rispetto della persona come soggetto – individuo con una propria dignità;
- assicurare la tempestiva, necessaria ed appropriata assistenza per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita (alimentazione, igiene protezione ambientale, riposo, comunicazione.....);
- attivare tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare speculazioni e raggiri e/o danni fisici derivanti dagli ambienti circostanti;
- ascoltare le sue richieste, e nel limite del possibile, accoglierle ed esaudirle;
- rispettare la sua riservatezza;
- non richiedere denaro per le attività o prestazioni non concordate con gli Operatori dell'ASL.

ART. 5 – PRESTAZIONI

Le attività organizzate all'interno della Comunità dovranno essere funzionali a fornire risposte adeguate ai bisogni dei soggetti, particolare attenzione dovrà essere focalizzata sulla metodologia del lavoro riabilitativo e sullo stile di intervento, sia a livello di gruppo sia individuale.

Il Porto si impegna a garantire un servizio mirato e qualificato in relazione al paziente ed al progetto concordato.

Il Porto non fornisce prestazioni di medicina generale territoriale o specialistica né ospedaliera; per esse si avvale a favore degli ospiti delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale gestite direttamente o con questo convenzionate, con le modalità previste dalla normativa in vigore.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI OSPITI

Il Porto concorderà con l'equipe psichiatrica dell'ASL e la propria equipe sanitaria l'ammissione degli assistiti per i quali l'ASL assumerà l'onere della retta in misura totale o parziale.

L'ASL rilascerà le impegnative per gli utenti per i quali proporrà il ricovero, impegnandosi ad emetterle con validità dal giorno di effettivo inserimento, previa adempimenti istruttori effettuati dalle proprie equipe psichiatriche proponenti per quanto attiene la necessità terapeutica e la sussistenza dei requisiti essenziali previsti dalla normativa vigente.

L'inserimento presso la Comunità sarà autorizzato, nel rispetto del diritto di libera scelta dell'assistito, dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale su proposta del Centro di Salute Mentale per gli utenti residenti anagraficamente nel proprio territorio e conterrà l'indicazione dell'eventuale contributo retta a carico dell'utente.

ART. 7 – COMUNICAZIONI ALL'ASL

Il Porto comunicherà immediatamente all'ASL via fax, e successivamente in originale:

- a) la data di ammissione dell'assistito;
- b) le assenze per motivi diversi da quelli di cui al successivo punto c);
- c) la data di ricovero presso ospedali o altri centri di diagnosi e cura, qualora per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, il soggetto assistito debba essere ricoverato;
- d) la data di rientro in struttura;
- e) la data di decesso dell'assistito;
- f) la data di dimissione;

Qualora, per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, il soggetto assistito debba essere ricoverato presso ospedali o altri centri di diagnosi e cura, sarà compito della struttura mettersi in contatto con lo Psichiatra di riferimento o, in caso d'urgenza, con il Presidio Ospedaliero.

Del ricovero il Porto darà comunicazione tempestiva all'ASL, tramite fax, al DSM.

ART. 8 – ASSENZE - ALLONTANAMENTI – DIMISSIONI DELL'ASSISTITO

I soggiorni degli ospiti in famiglia concordati prevedono la corresponsione della retta piena, viceversa l'assenza per allontanamento o per ricovero presso ospedale pubblico o convenzionato, non costituisce dimissione fino al 15° giorno. Per i giorni di degenza ospedaliera inferiore a 15 gg. l'ASL corrisponde a il Porto il 70% (settanta per cento) della diaria riconosciuta in convenzione. Qualora l'assistito concorra al pagamento della retta, semprechè si tratti di ricovero ospedaliero, anche il contributo a suo carico sarà ridotto del 30%.

Il termine di 15 gg. è prorogabile in ognuno dei casi sopra citati ove disposto dal Direttore del DSM.

Il trasporto dell'assistito presso altro presidio per l'erogazione di prestazioni sanitarie è a carico e sotto la responsabilità de Il Porto. Il trasporto a domicilio a seguito di dimissione è a carico dell'assistito.

Quando un ospite è autorizzato, per qualunque ragione, a lasciare la Comunità, ove il suo stato psicofisico lo richieda, il Porto gli mette a disposizione un idoneo servizio di accompagnamento.

Nel caso di allontanamento non autorizzato, Il Porto, fatti salvi gli immediati interventi necessari, non ha l'obbligo di rintracciarlo, ma si obbliga ad avvisare nel modo più rapido possibile dell'avvenuto allontanamento i familiari, il tutore il CSM di competenza, nonché, ove se ne ravvisi l'opportunità, le Autorità di Pubblica Sicurezza.

Qualora l'assistito non possa essere ulteriormente ospitato presso la Comunità questa dovrà darne preavviso motivato della dimissione, con anticipo di gg 15, all'ASL, per il tramite del DSM, via fax e successivamente in originale.

ART. 9 – RETTA

La retta è da intendersi come costo unitario della prestazione ovvero giorno di degenza.

L'entità della retta è pari a € 194,88

Trattandosi di struttura sanitaria riconosciuta quale Comunità Psichiatrica ad elevata intensità terapeutico-assistenziale (di tipo A) l'intera retta è da intendersi a carico del fondo sanitario.

Sono escluse dalla stessa e sono a carico dell'assistito, per quanto non previsto dalla vigente normativa a carico del Servizio Sanitario:

1. le spese farmaceutiche (eventuali ticket, farmaci non mutuabili);
2. le spese di trasporto da e per la struttura;
3. le spese strettamente personali (abbigliamento, sigarette, etc.);
4. le spese per eventuale assistenza al di fuori della struttura.

Il Porto non potrà richiedere all'assistito il pagamento di nessuna prestazione aggiuntiva a quelle sopracitate (es. spese di lavanderia).

La retta decorre dal giorno di ammissione e comprende quello di dimissione/decesso.

L'ASL pagherà la retta in base ai giorni di effettivo utilizzo della struttura, compresi i giorni di assenza per ricovero ospedaliero degli ospiti che saranno pagati nella proporzione prevista all'art. 8;

L'importo dell'eventuale contributo retta è determinato dall'ASL valutate le specifiche esigenze personali. Il contributo sarà riscosso da Il Porto che rilascerà all'ospite regolare ricevuta fiscale.

Il pagamento delle rette da parte dell'ASL verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento della fattura.

Nella fattura dovrà essere indicato il nominativo degli ospiti e precisato il periodo di permanenza.

ART. 10 – DECESSO DELL'OSPITE

In caso di decesso dell'ospite, le spese funerarie sono a carico dei familiari o, ai sensi della normativa vigente, del Comune dove insiste la struttura.

ART. 11 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'ASL può in ogni momento, esercitare attività di controllo sullo svolgimento delle prestazioni al fine di accertare l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione.

ART. 12 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata dal 01.01.2012 al 31.12.2012.

ART. 13 – INADEMPIENZE - RECESSO

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per il relativo l'adempimento.

Trascorso inutilmente il termine previsto, l'ASL ha la facoltà di trattenere una parte della retta di importo pari al 30% di quanto dovuto per il periodo contestato e riferito a ciascun soggetto cui l'adempimento si riferisce.

Qualora però, l'ASL riscontri nei servizi forniti da Il Porto condizioni non risolvibili, che impediscano lo svolgimento delle attività da essa affidate, può risolvere anticipatamente la presente convenzione con preavviso scritto di 30 giorni da comunicarsi mediante raccomandata A.R.

Per converso, in caso di persistente inosservanza da parte dell'ASL delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, Il Porto, con il preavviso di cui al comma precedente, può risolvere anticipatamente la convenzione con l'obbligo di rimborso da parte dell'ASL dei crediti già maturati, debitamente comprovati.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere durante e per l'esecuzione della presente convenzione, e che non possa essere risolta in via amministrativa, sarà sottoposta ad Collegio di tre Arbitri, il primo dei quali scelto dall'ASL, il secondo da Il Porto ed il terzo di comune accordo tra i due contraenti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

ART. 15 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione, debitamente sottoscritta dalle parti, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26.04.1886.

ART. 16 – REGIME FISCALE

Le prestazioni di cui alla presente convenzione, trattandosi di prestazioni sanitarie, sono esenti IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR 26.10.72 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione di quelle rese da Cooperative Sociali per le quali è prevista l'IVA al 4%..

Letto, approvato e sottoscritto

Omegna.....

Per l'Associazione Onlus
IL PORTO
Il Legale Rappresentante
(Dr. Metello Corulli)

Per l' ASL VCO
Il Direttore del DSM
(Dr. Giorgio Farina)